



CRONACHE SULLE RIFORME ISTITUZIONALI – XIX LEGISLATURA

(a cura di Giuliaserena Stegher*)

Premessa di metodo e di merito

Come già anticipato nei precedenti fascicoli di questa Rivista (n. [1](#) e n. [2](#) del 2023) si è riavviato il dibattito, sia a livello politico sia a livello dottrinario, sulle riforme istituzionali.

Dopo numerose discussioni e la convocazione di un tavolo tecnico presieduto dal Ministro delle Riforme Alberti Casellati, è stato finalmente presentato il testo di riforma costituzionale, su cui si può iniziare a ragionare. Peraltro, la bozza è stata inizialmente condivisa dalla maggioranza politica prim'ancora dell'approvazione del Consiglio dei ministri, avvenuta lo scorso **3 novembre**.

Ad ogni modo, come facilmente ipotizzabile, si tratta di un testo di iniziativa governativa, che si compone di pochi articoli che interesserà, qualora dovesse superare lo scoglio di ambedue le camere, altrettanti pochi articoli della Costituzione. Un intervento “chirurgico” sulla falsa riga dell'intervento della precedente legislatura che ha ridotto il numero di componenti, ma che indubbiamente ripercuote effetti sulla forma di governo e su altri organi.

Si tratta di un intervento che, perlomeno negli intenti, si focalizza esclusivamente sulle norme costituzionali che disciplinano il capo del governo e la sua maggioranza parlamentare in maniera del tutto minimale.

Per quanto attiene alla struttura, il disegno di legge si compone di quattro articoli e gli elementi su cui si basa sono:

- A) investitura popolare diretta del Presidente del Consiglio;
- B) elezione del Palamento con un premio di maggioranza contestuale all'elezione del Presidente: è infatti prevista l'attribuzione di una maggioranza del 55 per cento dei seggi alle liste e ai candidati collegati all'eletto;
- C) scioglimento anticipato delle Camere qualora il Governo non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante;

* Assegnista di ricerca – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

- D) abolizione dei senatori a vita di nomina presidenziale;
- E) abolizione della facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere una sola delle due Camere;
- F) mantenimento del voto di fiducia iniziale, ma con alcune specifiche che destano non poche perplessità che saranno puntualmente analizzate nel prossimo fascicolo (nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora, anche in questo caso, il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle stesse. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che sia stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia).

In ragione del fatto che il **primo agosto** era stato presentato un testo simile, si è proceduto a un abbinamento dei due testi. Si tratta del disegno di legge A.S. n. 830 - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione, di iniziativa dei senatori Renzi, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Sbröllini, Scalfarotto e Musolino.

Anche questo testo si basa su pochi articoli, che prevedono:

- A) elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, contestualmente alle elezioni delle Camere, e riconoscimento al Presidente del Consiglio il potere di nomina e revoca dei ministri;
- B) conferma della previsione il Governo si presenti alle Camere per illustrare il proprio programma e soppressione della previsione del voto di fiducia delle Camere, che si intende superata in forza dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio e della contestuale elezione delle Camere. Nel caso in cui il Governo ponga la fiducia e ottenga su di essa un voto contrario, il Governo medesimo può, dal giorno successivo, chiedere una nuova deliberazione e se, anche sulla seconda deliberazione, le Camere si esprimono con voto contrario, il Presidente del Consiglio è tenuto a rassegnare le dimissioni. Infine, al quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione, ove si stabilisce che la mozione di sfiducia debba essere firmata da almeno un decimo dei componenti di una Camera e che non possa essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, si introduce la previsione che la sua approvazione comporti le dimissioni del Presidente del Consiglio;
- C) potere di scioglimento anticipato delle Camere del Presidente della Repubblica in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei ministri;

- D) rafforzamento del ruolo del Presidente del Consiglio, cui è formalmente riconosciuto il ruolo di vertice del Governo, che è responsabile, collegialmente con i Ministri, degli atti del Consiglio dei ministri. Inoltre, è introdotta una riserva di legge per la disciplina degli atti di sua competenza.

La 1^a commissione affari costituzionali, ove è incardinato l'esame congiunto di entrambi i testi dei disegni di legge costituzionale, ha deciso di avviarne l'esame già dalla seduta del **23 novembre** e di svolgere, a partire dal **28 novembre**, un ciclo di audizioni. A tal ragione si riporta di seguito l'elenco degli intervenuti che sarà aggiornato nelle prossime settimane.

Testo del disegno di legge A.S. n. **935**, presentato in data 15 novembre 2023; annunciato nella seduta n. 125 del 15 novembre 2023.

[Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica](#)

cui è abbinato il

Testo del disegno di legge costituzionale A.S. n. **830** - *[Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione](#)*

1^a Affari Costituzionali: [martedì 28 novembre 2023 n. 41](#) (13.00-19.10) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

- M. CARTABIA, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;
- U. DE SIERVO, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;
- T.E. FROSINI, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;
- F.S. MARINI, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;

- G. SILVESTRI, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;
- A. STERPA, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;
- G. ZAGREBELSY, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;

1ª Affari Costituzionali: [giovedì 30 novembre 2023 n. 42](#) (08.20-10.25) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

- N. ZANON, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;
- O. POLLICINO, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;
- F. CINTIOLI, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;

1ª Affari Costituzionali: [4 dicembre 2023 n. 43](#) (15,05 - 18,25) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

- A. POGGI, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica (dal minuto 21.10)
- C. FUSARO, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;
- D. DE PRETIS, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;

- A. BURATTI, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;
- M. CAVINO, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;

1ª Affari Costituzionali: [5 dicembre 2023 n. 44](#) (10,05 - 13,20) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

- F. LANCHESTER, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;
- S. CURRERI, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;
- F. CLEMENTI, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica (dal minuto 1:00:05);
- M.A. CABIDDU, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;
- G. GUZZETTA, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica (dal minute 2:43.56);

1ª Affari Costituzionali: [5 dicembre 2023 n. 45](#) (14.00-16.55) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

- C. BASSU, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica (dal minute 00:00:43);
- G. AMATO, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica (dal minuto 00:38:11);
- M. BELLETTI, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica (dal minuto 01:41:21);

- G. AZZARITI, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica (dal minuto 02:04:30);

1ª Affari Costituzionali: [6 dicembre 2023 n. 46](#) (8.05-10.25) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

- R. CALVANO, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;
- G. ORSINA, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica (dal minuto 42.22)
- B. PEZZINI, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica;

1ª Affari Costituzionali: [7 dicembre 2023 n. 47](#) (8.15-9.30) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

- G. CERRINA FERONI, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica. (minuto 00:00:49)

1ª Affari Costituzionali: [12 dicembre 2023 n. 48](#) (11.05-15.10) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

- G. CALDERISI, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica.
- A. CELOTTO, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica.
- M. AINIS, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica. (minuto 01:10:15)
- F. PIZZETTI, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della

stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica. (minuto 01:40:52)

- A. FINOCCHIARO, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica. (minuto 02.12:00)

1ª Affari Costituzionali: [12 dicembre 2023 n. 49](#) (8.35-9.20) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

- I. A. NICOTRA, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica.

1ª Affari Costituzionali: [13 dicembre 2023 n. 49](#) (14.35-15.30) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

- E. CHELI, [Audizione ddl 935 e ddl 830](#) - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica. (minuto 00:00:49)

Raccolta di articoli

S. CECCANTI, Proposta di un articolato sul Premierato non elettivo alternativo a quello predisposto dal Governo Meloni, in [LibertàEguale](#), 27 novembre 2023;

P. BECCHI, G. PALMA, Per un premierato ragionato ed equilibrato, in Forum di Quaderni Costituzionali, 4, 2023 in <http://www.forumcostituzionale.it/>

P. CALDERISI, G. DEVERGOTTINI, G. QUAGLIARIELLO (et.al.), Proposta di riforma per l'introduzione della forma di governo del primo ministro un articolato, in [Fondazione Magna Charta](#), 1 dicembre 2023;

AA.VV., Costituzione: quale riforma? La proposta del Governo e la possibile alternativa, in [Astrid on line](#), dicembre 2023

Testi a fronte

A.S. 935 (TESTO MELONI)	A.S. 830 (TESTO RENZI)	TESTO CECCANTI	TESTO BECCHI-PALMA	TESTO CALDERISI (et.al)
<p>Art. 1. (Modifica all'articolo 59 della Costituzione)</p> <p>1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.</p>	<p>Art. 1. (Potere di scioglimento)</p> <p>1. All'articolo 88 della Costituzione il primo e secondo comma sono sostituiti dal seguente: « In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei ministri il Presidente della Repubblica scioglie le Camere».</p>	<p>Art. 1. (Elezion delle Camere con eventuale ballottaggio in caso di meccanismo premiale. Controllo preventivo delle leggi elettorali. Candidati Primi Ministri collegati ai parlamentari e tetto di due mandati consecutivi. Parlamento in seduta comune)</p> <p>L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.</p> <p>Le leggi elettorali favoriscono la formazione di maggioranze parlamentari omogenee tra Camera e Senato sulla base di candidature uninominali o di lista collegate al nome di un candidato Primo Ministro. Allo scopo di collegare a tale candidatura una maggioranza di seggi nelle due Camere le leggi elettorali possono prevedere l'assegnazione di seggi aggiuntivi alla lista o alla coalizione di liste o ai candidati</p>	<p>Art. 1 (Modifica all'articolo 92 della Costituzione)</p> <p>1. All'articolo 92 della Costituzione il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:</p> <p>“Il Presidente della Repubblica nomina Primo Ministro la persona indicata a ricoprire tale carica, prima del voto, dalla lista o coalizione di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni per il rinnovo delle Camere. La legge disciplina il sistema elettorale favorendo la formazione di una maggioranza parlamentare. Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri”.</p>	<p>Articolo 1</p> <p>(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)</p> <p>L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:</p> <p>“Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.</p> <p>La candidatura alla carica di Primo Ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione delle Camere, secondo modalità stabilite dalla legge elettorale, di tipo maggioritario, che prevede altresì la pubblicazione dei nomi dei candidati Primo Ministro sulle schede elettorali.</p> <p>Il Presidente della Repubblica, alla proclamazione dei risultati</p>

		<p>uninominali fra loro collegati che abbiano ottenuto, nel complesso, la metà più uno dei voti validamente espressi, con eventuale ricorso a un secondo turno di votazione.</p> <p>Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da un quarto dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge. La Corte costituzionale si pronuncia entro trenta giorni. La legge non può essere promulgata prima che siano trascorsi dieci giorni dall'approvazione o, nel caso di ricorso alla Corte, entro i successivi trenta giorni. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non è promulgata.</p> <p>La candidatura alla carica di Primo ministro avviene</p>		<p>per l'elezione delle Camere, nomina Primo Ministro il candidato indicato a tale carica al quale è collegata la maggioranza dei parlamentari eletti. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i Ministri. In caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Primo Ministro, il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro in coerenza con i risultati elettorali. In caso di dimissioni non può essere nominato il Primo ministro dimissionario.”</p>
--	--	--	--	--

		<p>mediante dichiarazione di collegamento con i candidati all'elezione del Parlamento secondo le modalità stabilite dalla legge che prevede la pubblicazione sulla scheda delle candidature a Primo Ministro coi relativi collegamenti.</p> <p>Non può essere candidato alla carica di Primo ministro chi abbia svolto tale funzione per due legislature consecutive.</p> <p>Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei casi stabiliti dalla Costituzione e dalla legge.”</p>		
<p>Art. 2. (Modifica all'articolo 88 della Costituzione)</p> <p>1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: « o anche una sola di esse » sono soppresse.</p>	<p>Art. 2. (Elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e potere di nomina dei Ministri)</p> <p>1. All'articolo 92 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti: « Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alle elezioni delle Camere. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i Ministri ».</p>	<p>Art. 2 (Indizione delle elezioni)</p> <p>L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, indire elezioni, anche anticipate, delle Camere del Parlamento.</p> <p>Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>	<p>Art. 2 (Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)</p> <p>L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Entro dieci giorni dal giuramento il Primo Ministro si presenta alle Camere per illustrare il programma di Governo. Le Camere discutono il discorso programmatico del Primo Ministro senza esprimere voto di fiducia. Un quinto dei componenti di una Camera</p>	<p>rticolo 2</p> <p>(Modifica dell'articolo 94 della Costituzione)</p> <p>L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:</p> <p>“Il Primo ministro deve avere la fiducia del Parlamento in seduta comune. Entro dieci giorni dalla nomina il Primo Ministro presenta il suo programma al Parlamento in seduta</p>

		<p>Nel caso in cui il Primo Ministro abbia presentato una questione di fiducia ed essa non sia stata approvata, il Primo Ministro si dimette oppure, entro tre giorni, richiede al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere. Il Presidente della Repubblica indice le elezioni entro venti giorni, anche qualora si trovi negli ultimi sei mesi del suo mandato. Nel termine di dieci giorni dalla richiesta del Primo Ministro, il Parlamento in seduta comune può proporre, con mozione che deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti, un nuovo Primo Ministro, che in tal caso è nominato dal Presidente della Repubblica.”</p>	<p>può presentare mozione di sfiducia nei confronti del Primo Ministro, indicando espressamente nella mozione il nome di un nuovo Primo Ministro. Se entrambe le Camere approvano la mozione di sfiducia a maggioranza dei presenti, il Presidente della Repubblica nomina Primo Ministro la persona indicata nella mozione medesima. Se anche una sola delle Camere respinge la mozione di sfiducia, resta in carica il Primo Ministro nei confronti del quale è presentata mozione di sfiducia.</p> <p>Il Primo Ministro nominato ai sensi del secondo comma, entro dieci giorni dal giuramento si presenta alle Camere ai sensi del primo comma. La mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e su di essa le Camere si esprimono non oltre il quindicesimo giorno. Le dimissioni del Primo Ministro comportano le dimissioni dell'intero Consiglio dei ministri. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo</p>	<p>comune che gli accorda la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p> <p>Il voto contrario di una o entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa l'obbligo di dimissioni.</p> <p>Le dimissioni volontarie del Primo Ministro sono presentate al Presidente della Repubblica dopo la motivata comunicazione al Parlamento in seduta comune e al termine della relativa discussione. Nel caso sia stata presentata una mozione di sfiducia, il Primo Ministro può presentare le dimissioni solo successivamente alla votazione.</p> <p>Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può porre una questione di fiducia sull'approvazione di un disegno di legge ordinaria, sul mantenimento di un articolo o sull'approvazione di un emendamento a un disegno di legge ordinaria, nonché su</p>
--	--	--	--	--

			<p>non comporta obbligo di dimissioni”.</p>	<p>un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. In tutti i casi in cui il Primo Ministro pone una questione di fiducia la competenza sull'atto è trasferita al Parlamento in seduta comune. La questione di fiducia non può essere messa in discussione prima di un giorno dalla sua presentazione ed è votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune. Qualora sia stata posta una questione di fiducia non è ammessa la presentazione di mozioni di sfiducia.</p> <p>La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti del Parlamento. Essa non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>Il Primo Ministro può proporre lo scioglimento delle Camere al Presidente</p>
--	--	--	---	--

				della Repubblica che emana il conseguente decreto. Il Primo ministro, qualora il Parlamento in seduta comune gli neghi la fiducia, nei sette giorni successivi rassegna le dimissioni ovvero propone lo scioglimento delle Camere.”
<p>Art. 3. (Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)</p> <p>1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l'elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengono contestualmente. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai</p>	<p>Art. 3. (Rapporto di fiducia)</p> <p>1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il primo comma è sostituito dal seguente: « Entro dieci giorni dal giuramento il Governo si presenta alle Camere per illustrare le linee programmatiche »;</p> <p>b) al secondo comma, le parole: « accorda o » sono soppresse;</p> <p>c) il terzo comma è abrogato;</p> <p>d) al quarto comma, dopo le parole: « proposta del Governo » sono inserite le seguenti « e sulla questione di fiducia » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di voto contrario sulla questione di fiducia il Governo può, dal giorno successivo, chiedere una nuova deliberazione. Se sulla nuova deliberazione le Camere</p>	<p>Art. 3. (Il Governo del Primo Ministro)</p> <p>L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Art. 92.</p> <p>Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro, dai ministri e dai viceministri.</p> <p>Il Primo ministro e i ministri costituiscono il Consiglio dei ministri. La legge determina le incompatibilità tra le cariche di governo e la titolarità o lo svolgimento di attività private.</p> <p>Il Presidente della Repubblica, alla proclamazione dei risultati per l'elezione del Parlamento, nomina Primo ministro il candidato collegato secondo la legge elettorale alla maggioranza dei parlamentari eletti.</p>	<p>Art. 3</p> <p>1. All'articolo 95 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>“Il Primo Ministro determina e dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo, coordinando e dirigendo l'attività dei Ministri. Nessun Ministro può svolgere le sue funzioni in contrasto con le linee di politica generale determinate dal Primo Ministro”.</p>	<p>Articolo 3</p> <p>Agli articoli 89, secondo comma, 95, primo comma, e 96 della Costituzione le parole: “Presidente del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “Primo Ministro”.</p>

<p>candidati collegati al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto l'incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri ».</p>	<p>si esprimono con voto contrario, il Presidente del Consiglio dei ministri ras segna le dimissioni »; e) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sua approvazione comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri »</p>	<p>Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca i Ministri.</p> <p>Nell'ipotesi di morte, dimissioni volontarie o impedimento permanente del Primo ministro, il Presidente della Repubblica propone Primo ministro un candidato la cui nomina deve essere approvata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di dimissioni non può essere proposto come candidato il Primo ministro dimissionario. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, e comunque entro dieci giorni, il Presidente della Repubblica indice nuove elezioni.».</p>		
<p>Art. 4. (Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)</p> <p>1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma è sostituito dal seguente: « Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la</p>		<p>Art.4. (Presentazione del programma; fiducia e sfiducia al Primo Ministro; questione di fiducia)</p> <p>1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 94. – Entro dieci giorni dalla formazione del governo, il Primo Ministro presenta il suo</p>	<p>Art. 4</p> <p>1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Con decreto motivato il Primo Ministro può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere. Il decreto di scioglimento non ha efficacia se entrambe le Camere lo</p>	

<p>fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere »; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere ».</p>		<p>programma al Parlamento in seduta comune.</p> <p>Il voto contrario di una o di entrambe le Camere o del Parlamento in seduta comune su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.</p> <p>Le dimissioni del Primo Ministro sono presentate al Presidente della Repubblica dopo motivata comunicazione al Parlamento in seduta comune al termine della relativa discussione. Nel caso sia stata presentata una mozione di sfiducia, il Primo Ministro può presentare le dimissioni solo dopo che la votazione ha avuto luogo.</p> <p>La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quarto dei componenti del Parlamento. Essa deve contenere l'indicazione della persona candidata Primo Ministro. La mozione di sfiducia non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>	<p>respingono a maggioranza dei presenti. Il voto ha luogo non prima di tre giorni e non oltre il quindicesimo giorno dall'emanazione del decreto di scioglimento. Se le Camere non provvedono entro il termine di cui al secondo comma, il decreto di scioglimento ha efficacia a partire dal sedicesimo giorno dalla sua emanazione e il Presidente della Repubblica indice nuove elezioni. In caso di morte del Primo Ministro o di grave e conclamata impossibilità di esercitare le sue funzioni, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere e indice nuove elezioni”.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>Se la mozione di sfiducia è approvata, la persona in essa indicata è nominata Primo Ministro dal Presidente della Repubblica.</p> <p>Il Primo Ministro può presentare una questione di fiducia sull'approvazione di un disegno di legge ordinaria, sul mantenimento di un articolo o sull'approvazione di un emendamento a un disegno di legge ordinaria, nonché su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione in discussione presso una delle Camere. In tutti i casi in cui il Primo Ministro presenta una questione di fiducia, la competenza sull'atto su cui è posta la fiducia è trasferita al Parlamento in seduta comune.</p> <p>La questione di fiducia non può essere messa in discussione prima di un giorno dalla sua presentazione. In tal caso è convocato il Parlamento in seduta comune, che vota sulla questione di fiducia per appello nominale. Qualora sia stata presentata una questione di fiducia non è ammessa la presentazione di mozioni di sfiducia».</p>		
--	--	--	--	--

<p>Art. 5. (Norme transitorie)</p> <p>1. Restano in carica i senatori a vita no minati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere, successiva alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere</p>	<p>Art. 5. (Decorrenza delle disposizioni)</p> <p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale</p>		<p>Art. 5</p> <p>1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente: “Il numero dei deputati è di quattrocentoquaranta, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentotrentadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”.</p> <p>2. . All'articolo 57 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente: “Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è</p>	
--	--	--	--	--

			di duecentoventi, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero”	
			<p>Art. 6</p> <p>1. All'articolo 83 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal seguente: “L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è richiesta la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo il settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”</p>	
			<p>Art. 7</p> <p>1. All'articolo 75 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente: “La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto al voto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”.</p> <p>2. All'articolo 75 della Costituzione è inserito un quinto comma:</p>	

			<p>“È indetto referendum popolare consultivo, su qualsiasi materia oggetto di legislazione esclusiva dello Stato, quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti di una Camera o trecentomila elettori. La proposta soggetta a referendum è valida, qualunque sia il numero di elettori che partecipa al voto, se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Le Camere e il Governo non sono obbligati a provvedere come da esito del referendum. La legge regola le modalità di attuazione del referendum”.</p>	
--	--	--	---	--

Nel frattempo, è stata anche portata avanti la riforma costituzionale sulla cd. Autonomia differenziata. Anche in questo caso, appare utile riportare la documentazione utile al riguardo.

Testo del disegno di legge A.S. 615 e connessi, presentato in data 23 marzo 2023;
[Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione](#)

- M. BELLETTI, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 23 maggio 2023, Senato della Repubblica;
- M. BERTOLISSI, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 23 maggio 2023, Senato della Repubblica;
- C. DE FIORES, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 25 maggio 2023, Senato della Repubblica;
- M. CALAMO SPECCHIA, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 25 maggio 2023, Senato della Repubblica;
- D. FLORENZANO, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 25 maggio 2023, Senato della Repubblica;
- G. AZZARITI, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 30 maggio 2023, Senato della Repubblica;
- R. CALVANO, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 30 maggio 2023, Senato della Repubblica;
- U. DE SIERVO, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 30 maggio 2023, Senato della Repubblica;
- GIOVANARDI, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 30 maggio 2023, Senato della Repubblica;

- E. HAPPACHER, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 30 maggio 2023, Senato della Repubblica;
- M. LUCIANI, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 30 maggio 2023, Senato della Repubblica;
- S. STAIANO, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 30 maggio 2023, Senato della Repubblica;
- M. VILLONE, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 30 maggio 2023, Senato della Repubblica;
- BUZZACCHI, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 1 giugno 2023, Senato della Repubblica;
- M.A. CABIDDU, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 1 giugno 2023, Senato della Repubblica;
- G. CERRINA FERONI, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 1 giugno 2023, Senato della Repubblica;
- E. D'ORLANDO, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 1 giugno 2023, Senato della Repubblica;
- F. PALLANTE, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 6 giugno 2023, Senato della Repubblica;
- P.L. PORTALURI, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 6 giugno 2023, Senato della Repubblica;
- G. DE MINICO, [Audizione ddl 615/S congiunto a 62/S e 273/S](#) recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, 6 giugno 2023, Senato della Repubblica;